

Protocollo aggiuntivo

alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani)

Concluso a Parigi il 12 gennaio 1998

Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 2008²

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 luglio 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2008

(Stato 22 maggio 2012)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina;

prendendo atto degli sviluppi scientifici avvenuti in materia di clonazione di mammiferi, in particolare mediante divisione embrionale e trasferimento del nucleo;

coscienti dei progressi che determinate tecniche di clonazione possono apportare alla conoscenza scientifica nonché alle sue applicazioni mediche;

considerando che la clonazione di esseri umani potrebbe diventare una possibilità tecnica;

avendo rilevato che la divisione embrionale può prodursi naturalmente ed essere a volte all'origine della nascita di gemelli geneticamente identici;

considerando tuttavia che la strumentalizzazione dell'essere umano con la creazione intenzionale di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell'uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina;

considerando parimenti le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una tale prassi biomedica, impiegata deliberatamente, potrebbe implicare per tutte le persone interessate;

considerando l'obiettivo della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina³, in particolare il principio sancito all'articolo 1 che mira a proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità,

hanno convenuto quanto segue:

RU 2009 83

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 2009 81

³ RS 0.810.2

Art. 1

(1) È vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto.

(2) Ai sensi del presente articolo, l'espressione essere umano «geneticamente identico» a un altro essere umano significa un essere umano che ha in comune con un altro l'insieme dei genomi nucleosi.

Art. 2

Nessuna deroga è autorizzata alle disposizioni del presente Protocollo al titolo dell'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 3

Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano in conseguenza.

Art. 4

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 5

(1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

(2) Per ogni Firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 6

(1) Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

(2) L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 7

(1) Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo, in qualsiasi momento, indirizzando una dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 8

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o decisione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 5 e 6;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi il 12 gennaio 1998 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità europea.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 22 maggio 2012⁴

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Bulgaria	30 ottobre	2006	1° febbraio	2007
Ceca, Repubblica	22 giugno	2001	1° ottobre	2001
Cipro	20 marzo	2002	1° luglio	2002
Croazia	28 novembre	2003	1° marzo	2004
Estonia	8 febbraio	2002	1° giugno	2002
Finlandia	30 novembre	2009	1° marzo	2010
Georgia	22 novembre	2000	1° marzo	2001
Grecia	22 dicembre	1998	1° marzo	2001
Islanda	12 ottobre	2004	1° febbraio	2005
Lettonia	25 febbraio	2010	1° giugno	2010
Lituania	17 ottobre	2002	1° febbraio	2003
Macedonia	3 settembre	2009	1° gennaio	2010
Moldova	26 novembre	2002	1° marzo	2003
Montenegro	8 dicembre	2010	1° aprile	2011
Portogallo	13 agosto	2001	1° dicembre	2001
Romania	24 aprile	2001	1° agosto	2001
Slovacchia	22 ottobre	1998	1° marzo	2001
Slovenia	5 novembre	1998	1° marzo	2001
Spagna	24 gennaio	2000	1° marzo	2001
Svizzera	24 luglio	2008	1° novembre	2008
Ungheria	9 gennaio	2002	1° maggio	2002

⁴ RU 2009 83 e 2012 3225.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).